

Allegato "B" al n.5.923

STATUTO:

DELLA SOCIETA' COOPERATIVA

C.I.L.S.

COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE

coop. Sociale di tipo A e B;
a mutualità prevalente;
che fa riferimento alle norme della s.p.a.;
sistema di amministrazione tradizionale.

INDICE

TITOLO I

art.1 Costituzione

art.2 Sede

art.3 Durata

TITOLO II

art. 4 Scopo

art. 5 Oggetto

TITOLO III

art. 6 Soci

art. 7 Soci cooperatori

art. 8 Vincolo delle quote dei soci cooperatori

art. 9 Procedura di ammissione

art. 10 Obbligo dei soci

art. 11 Diritti dei soci

art. 12 Soci speciali

art. 13 Perdita della qualità di socio

art. 14 Recesso

art. 15 Esclusione

art. 16 Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

art. 17 Liquidazione

art. 18 Morte del socio

art. 19 Prescrizione dei diritti

art. 20 Limitazioni al rimborso

art. 21 Responsabilità dei socio uscente e dei suoi eredi

TITOLO IV

art. 22 Trattamento economico e normativo dei soci cooperatori

art. 23 Ristorni

TITOLO V

art. 24 Soci finanziatori ed altri strumenti finanziari

art. 25 Imputazione a capitale

art. 26 Trasferibilità dei titoli

art. 27 Emissione delle azioni e diritti amministrativi

art. 28 Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

art. 29 Soci sovventori

art. 30 Azioni di partecipazione cooperativa

art. 31 Diritti di partecipazione alle assemblee

art. 32 Strumenti finanziari di debito

TITOLO VI

art. 33 Patrimonio sociale

art. 34 Capitale sociale

art. 35 Gestione sociale e bilancio

TITOLO VII

art. 36 L'assemblea dei soci

art. 37 L'assemblea ordinaria

art. 38 L'assemblea straordinaria

art. 39 Modalità di costituzione

art. 40 Diritto di voto

art. 41 Presidenza dell'assemblea

art. 42 Assemblea speciali per i possessori degli strumenti

finanziari

art. 43 Assemblee separate

art. 44 Il consiglio di amministrazione

art. 45 Competenze e riunioni

art. 46 Sostituzione degli amministratori

art. 47 Presidente

art. 48 Direttore generale

art. 49 Collegio sindacale

art. 50 competenze e riunioni

art. 51 Revisione Legale

TITOLO VIII

art. 52 Clausola compromissoria

art. 53 Modalità di funzionamento

TITOLO IX

art. 54 Scioglimento e liquidazione

art. 55 Modalità di rimborso

TITOLO X

art. 56 Disposizioni generali

TITOLO I
COSTITUZIONE

Art. 1

E' costituita, ai sensi dell'art.1, comma 4 e degli artt. 2, 5 e 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.112, una Società Cooperativa con la denominazione di: **"C.I.L.S. Cooperativa Sociale per l'Inserimento Lavorativo e Sociale"**, in sigla "CILS Coop. Sociale".

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Alla Cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla L. 3 Aprile 2001 n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore e successive modificazioni e integrazioni nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 e al D.Lgs 112/2017, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, in quanto compatibili, nonché le leggi vigenti in materia di impresa sociale.

In tutti gli atti e nella corrispondenza della cooperativa oltre alla denominazione sociale dovranno essere indicati la sede e il registro delle imprese presso il quale la cooperativa è registrata, il numero di registrazione e il numero dell'iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 2

SEDE

La Cooperativa ha sede nel Comune di Cesena all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato al primo comma con semplice decisione dell'organo amministrativo; la decisione del Consiglio di Amministrazione non dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della assemblea ordinaria dei soci. Spetta invece all'assemblea straordinaria dei soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato al primo comma.

La sede principale della cooperativa deve essere nel territorio dello stato italiano. La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero nei modi e nei termini di legge.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci e successive variazioni.

Art. 3

DURATA

La Cooperativa ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta), salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall'assemblea dei soci.

TITOLO II

Art. 4

SCOPO

La Cooperativa, conformemente alla Legge n.381/91 ed al d. lgs. 112/17, non ha scopo di lucro e si propone di esercitare la propria attività, secondo i principi di mutualità prevalente così come definiti dall'art. 2512 del c.c.. La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo della Cooperativa Sociale è quello di perseguire l'interesse generale delle comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini soci e non soci, socialmente svantaggiati e non; attraverso l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione nel rispetto della legge n.381 del 8 novembre 1991 così come modificata e integrata dall'art.17, comma 1, del d.lgs. 112/17. Essa opera attraverso:

- a) la gestione di servizi sanitari, socio-sanitari ed educativi a favore di soggetti svantaggiati con difficoltà di adattamento alla vita sociale derivanti da handicap fisico o psichico;
- b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, artigianali, commerciali o di servizi- finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate appartenenti alla tipologia di cui al precedente punto a).

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo in cui l'attività socio-sanitaria ed educativa, che prevede anche l'avviamento al lavoro di persone svantaggiate, si coordina con l'attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate e con le necessità dei soci lavoratori.

La Cooperativa Sociale con la gestione coordinata delle due attività suddette, attraverso una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa ed amministrativa intende realizzare un ampio percorso formativo allo scopo di perseguire l'obiettivo di integrazione sociale attraverso l'accoglienza, il recupero, la riabilitazione ed ove possibile il successivo inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati di cui al precedente punto a).

L'inserimento dei soci nelle varie attività aziendali sarà disposto anche a scopo di qualificazione professionale con finalità propedeutiche per l'inserimento in attività lavorative esterne.

Tale scopo verrà realizzato dai soci tramite la gestione in forma associata all'azienda alla quale prestano la propria attività lavorativa perseguendo continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e profes-

sionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci, all'atto dell'ammissione o successivamente, ed in relazione alla attività lavorativa da svolgere, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma, con le conseguenze e gli effetti definiti dalle disposizioni di legge per le diverse tipologie contrattuali.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo aderendo con delibera del Consiglio di Amministrazione, a quegli organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività solidaristiche, mutualistiche, cooperativistiche di lavoro o di servizio.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi, ai sensi dell'art. 2521 c.c...

Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

Art. 5

OGGETTO

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto lo svolgimento delle attività sotto elencate finalizzate:

a) la gestione di servizi sanitari, socio-sanitari ed educativi a favore di anziani, di soggetti svantaggiati con difficoltà di adattamento alla vita sociale derivanti da handicap fisico o psichico di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) della l. n. 381/91, come integrato dall'art.17, primo comma, del D. Lgs. n.112/17, incluse le attività di cui all'art. 2 comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del D.lgs. 112/17;

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, artigianali, commerciali o di servizi- finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate appartenenti alla tipologia di cui al precedente punto a) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) della l. n. 381/91.

Per il raggiungimento degli scopi di cui alla lettera a) si propone di svolgere in maniera coordinata e funzionale, in proprio o in convenzione con gli Enti pubblici e privati, le seguenti attività:

1. gestione ed organizzazione di comunità residenziali, laboratori di pre-inserimento lavorativo, nonché centri diurni e residenziali, di accoglienza, di terapia occupazionale, di assistenza, di riabilitazione, di educazione, di strutture sanitarie, di orientamento al lavoro, offrendo in essi, quando lo si riterrà utile o necessario, vitto e/o alloggio e/o ogni altro tipo di servizio;

2. prestazioni di servizi educativi, riabilitativi, socio-

sanitari, assistenziali (e ogni altra prestazione ritenuta utile) effettuate presso il domicilio degli utenti, presso Enti o strutture pubbliche o private o in comunità e simili.

Essa potrà inoltre:

3. realizzare, organizzare e gestire strutture, centri e comunità, nonché organizzare ed erogare servizi in favore di minori, giovani e adulti a carattere educativo, di animazione, di sostegno, di accoglienza e socializzazione e/o finalizzati al miglioramento della qualità della vita anche in ambito rurale;

4. offrire servizi di tipo aggregativo, educativo, rieducativo, pedagogico, psicologico, psicoterapeutico o socio-sanitario, aiuto nell'apprendimento scolastico e non, nelle relazioni sociali ed affettive a minori, giovani e adulti anche in riferimento a situazioni di disagio psichico, disabilità e disadattamento sociale;

5. Svolgere attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera.

Per il raggiungimento degli scopi di cui alla lettera b) la cooperativa si propone di svolgere in maniera coordinata e funzionale, le seguenti attività:

1. Raccolta differenziata e smaltimento di rifiuti, gestione di stazioni ecologiche attrezzate, riparazione e manutenzione cassonetti rifiuti;

2. Gestione di parcheggi, presidi, depositi per autoveicoli, motoveicoli, biciclette, nonché i servizi di lavaggio auto;

3. L'esecuzione di piccole riparazioni e manutenzioni, lavori di falegnameria, idraulica, metalmeccanica, verniciatura, impianti elettrici e fotovoltaici, riparazioni calzature e biciclette, assemblaggio di imballi e altri prodotti, nonché attività artigianali, specializzate o semplici di manovalanza e/o assemblaggio presso qualunque azienda pubblica o privata;

4. Officine meccaniche ed elettromeccaniche, lavanderie, stierie e tintorie;

5. Gestione pesa pubblica;

6. Servizi di segretariato ed archivio, centralinisti, terminalisti, telefonisti, "front office";

7. Servizi di pulizia civili ed industriali, di aziende e locali pubblici e privati, nonché pulizie in genere;

8. Servizio di pulizia e sorveglianza c/o scuole di ogni ordine e grado;

9. Attività amministrativa e contabile in genere per enti pubblici e privati, servizi di raccolta e contazione monete;

10. Attività forestali e agricole di conduzioni terreni, di floricoltura e ortofrutticoltura sia in terra che in serra, agriturismi, allevamento, e ambientamento della selvaggina;

11. Gestione e manutenzione del verde pubblico e privato,

12. Pulizia di strade, piazze, giardini pubblici, parchi e spazi vari.

13. Servizi di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione e sanificazione;

14. Gestione, manutenzione e realizzazione di impianti cimiteriali, di illuminazioni di cimiteri e operazioni cimiteriali quali manutenzioni cimiteriali, pulizie, piccole riparazioni, facchinaggio, tumulazioni e estumulazioni, ed anche piccoli lavori edili cimiteriali, nonché gestione di forno crematorio;
 15. Gestione di animazione culturale, sportiva e organizzativa, allestimento feste popolari;
 16. Gestione di impianti sportivi e ricreativi;
 17. Produzione cestelli di frutta, articoli di pelletteria, maglieria e di abbigliamento in genere;
 18. Eseguire lavori di tipografia, litografia, legatoria, editoria, editoria e stampa digitale, di cartonaggio, nonché produzione e vendita di carta fatta a mano;
 19. Vendita anche al dettaglio di sacchi per la raccolta rifiuti solidi urbani e per confezioni; vendita di fiori, piante, e oggetti di artigianato, manufatti vari e imballaggi di cartone e di legno, prodotti agricoli di propria produzione o di terzi, nonché urne funerarie, oggetti sacri e simili;
 20. Gestione di strutture ricreative e di varie tipologie di ristorazione, compresi presidi mobili;
 21. Facchinaggio, trasporto di cose o persone anche per conto terzi nonché autotrasporto di cose di terzi;
 22. Gestione di mense pubbliche e private o attività connesse o collegate;
 23. Attività di commercio al minuto di prodotti ottenuti dalle attività sopra elencate ed eventualmente di altri prodotti;
 24. Gestione di stazioni ecologiche attrezzate;
 25. Distribuzione materiale pubblicitario;
 26. Manutenzione cartelli e pensiline rete trasporto pubblico e stradali in genere;
 27. Produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico.
- La Cooperativa potrà comunque svolgere ogni attività o servizio in qualsiasi settore produttivo ed in grado di permettere l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e negozi giuridici e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria e commerciale necessarie od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale o comunque finalizzate al perseguimento degli scopi sociali, nonché fra l'altro, per la sola identificazione esemplificativa:
- costituire ed essere socia di società di capitali di qualunque tipo, enti, consorzi ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa
 - acquistare e rimborsare azioni proprie ai sensi dell'art.2529 c.c. e comunque nel limite del 10% del capitale sociale, nonché acquistare e vendere azioni e/o quote di Società controllate, collegate e partecipate (anche se detenute dai soci operatori e da dipendenti delle stesse);

- partecipare a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e rafforzare i principi della mutualità e della solidarietà, acquisendo partecipazioni e prestando garanzie, reali o personali, a enti, società o organismi economici diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo e ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;

- la Cooperativa, sempre per il raggiungimento dello scopo sociale e quindi strumentalmente ad esso, potrà, contrarre e concedere finanziamenti, anche infruttiferi, rilasciare fidejussioni e in genere porre in essere tutti gli atti ritenuti necessari e utili, purché nei limiti di legge, e nel rispetto delle norme e dei divieti stabiliti dalle leggi e regolamenti degli enti creditizi;

- concedere avvalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative e soci cooperatori.

- effettuare in qualunque forma tutte le iniziative economiche e finanziarie che nel rispetto dello scopo mutualistico della Cooperativa siano dirette ad agevolare e a rendere maggiormente competitiva l'attività dei soci cooperatori

La Cooperativa potrà assumere interessenze e partecipazioni al capitale sociale in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, consorzi, enti e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto così come previsto dall'art.2361 del codice civile; inoltre l'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci .

La Cooperativa potrà svolgere per le società controllate e/o collegate consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie. La Cooperativa potrà inoltre, a favore delle partecipate, prestare avvalli, ed ogni garanzia anche reale, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

La Cooperativa può aderire su delibera del Consiglio di amministrazione, ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 - septies del codice civile.

La Cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo dietro delibera dell'Assemblea Ordinaria una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale

in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa ai fini di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modificazioni, può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa potrà raccogliere fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico in conformità con le leggi vigenti.

La Cooperativa può adottare, ai sensi dell'art. 5 della suddetta legge 59/1992, procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo, all'ammodernamento, alla ristrutturazione e al potenziamento aziendale.

La Cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari, strumenti finanziari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO III

Art. 6

SOCI

Il numero dei Soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge art. 2522 del c.c.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dell'attività della Cooperativa.

L'attività della Cooperativa, come disciplinata dal presente Statuto, è incentrata sulle esigenze dei soci cooperatori.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 7

SOCI COOPERATORI

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche che possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale, le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, così come definite dall'art. 2 del d. lgs. 112/17, per almeno il trenta per cento dei lavoratori della Cooperativa, nonché i familiari di queste ultime, ed i rappresentanti delle tre associazioni che hanno fondato la cooperativa: ANFFAS, ENAIP, ANMIC.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio cooperatore all'attività della cooperativa.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci cooperatori preesistenti.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Possono altresì rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della Cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari. In tal caso nella domanda di ammissione, oltre a quanto disposto al successivo art.9, dovrà essere espressamente dichiarata la volontarietà del rapporto associativo.

Ai soci volontari non si applicano né i contratti collettivi, né le leggi in materia di lavoro dipendente ed autonomo ad eccezione di quelle in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, su parametri retributivi determinati con Decreto Ministeriale.

Il numero dei soci volontari non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Possono essere soci della Cooperativa anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività svolte dalle cooperative sociali ed enti e associazioni che perseguono finalità solidaristiche conformi agli scopi delle cooperative sociali.

Non possono essere ammessi soci cooperatori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche o affini a quella esercitata dalla Cooperativa e che svolgano una attività effettivamente concorrente con quella della Cooperativa stessa. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare i settori e i mercati economici in cui operano i soci nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

I criteri di ammissione non possono essere discriminatori, bensì coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Art. 8

VINCOLO DELLE AZIONI DEI SOCI

Le azioni sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno, vincoli o a garanzia né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dagli articoli 6 e 7.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui agli articoli 52 e 53

Ai sensi dell'art.2346, comma 1 non vengono emessi i relativi titoli

Art. 9

PROCEDURE DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, residenza e se diverso il domicilio presso il quale inviare la corrispondenza;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di attività della cooperativa, delle specifiche competenze possedute oltre all'eventuale indicazione dell'anzianità lavorativa e dell'anzianità in qualità di socio in cooperative affini o similari, nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro da instaurare, anche attraverso novazione, o da proseguire con la Cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari;
- c) una dichiarazione dalla quale risulti se è stato o meno condannato con sentenza penale irrevocabile, nonché la dichiarazione dell'esistenza o meno di esercizio in proprio di attività identiche o affini con quelle esercitate dalla Cooperativa di cui all'art. 5.
- d) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci entro i limiti

di legge e del presente statuto, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;

e) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui agli articoli 52 e 53 del presente Statuto.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, nonché l'estratto della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

Il Consiglio d'Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 6 e 7 nonché l'inesistenza delle cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in formazione o in inserimento prevista dal successivo art. 12 del presente statuto, e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale, nonché il tipo dell'ulteriore rapporto che sarà instaurato, all'atto dell'ammissione o successivamente, con la cooperativa.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

Trascorso un mese dalla decorrenza di tali termini senza che sia stato effettuato detto versamento la delibera diventerà inefficace.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio cooperatore, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce, sottoscrivendo apposito contratto, alla disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo art. 22.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. In caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, questo ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assu-

mersi entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 10

OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono obbligati:

a) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal presente statuto e dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui il socio non adempia al versamento dell'importo delle azioni nelle modalità e nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo, esso sarà escluso a norma del presente Statuto e gli eventuali versamenti effettuati nel frattempo saranno trattenuti a titolo di penale e devoluti al fondo di riserva straordinario.

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, come previsto dall'ulteriore rapporto di lavoro e ferme restando le esigenze della Cooperativa.

d) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dalla assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

e) a versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo delle azioni il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la Cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 12

CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

II Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori

in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano iniziare, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci su proposta del consiglio di amministrazione, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore a quello previsto per i soci ordinari.
- Le eventuali ulteriori cause di esclusione oltre a quelle previste dal presente statuto

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 23 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio speciale non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge, dall'articolo 15 del presente statuto e nel regolamento.

Alla data di scadenza del periodo di formazione professionale od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 9 del presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 15 del presente statuto, nonché quando comprovato da opportune relazioni, il Consiglio di Amministrazione può, se previsto nel regolamento e se lo ritiene opportuno, proseguire il periodo di inserimento nella categoria speciale e comunque per un periodo complessivo non superiore a quanto previsto dalla legge.

Art. 13

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio cooperatore si perde:

- 1) per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 14

RECESSO

Il diritto di recesso spetta al socio nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. In particolare, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali in tal caso, se il socio non chiede il recesso, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare l'esclusione nei suoi confronti;
- il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.

Inoltre, ha diritto di recedere il socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

- la trasformazione della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- l'assunzione di partecipazioni illimitate;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto.

In deroga a quanto previsto dall'art. 2437 non hanno, invece diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il socio volontario può recedere in qualunque momento.

Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo determinano, mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla cooperativa entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento, delle categorie di azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dall'avveramento del fatto o dalla sua conoscenza da parte del socio.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Gli Amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui ai successivi art. 52 e 53 del presente statuto.

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda comporta la risoluzione immediata sia del rapporto sociale come pure dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio con la Cooperativa;

Il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di concedere il recesso anche a coloro che pur non avendone i requisiti ne facciano formale richiesta.

Art. 15

ESCLUSIONE

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, dal presente statuto nonché dagli appositi regolamenti deliberati dall'assemblea, nei confronti del socio:

1. che non ottemperi alle disposizioni che derivano dalla leg-

ge;

2. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché alle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico; salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 120 giorni per adeguarsi;

3. che, senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso entro i successivi 120 giorni nel pagamento di eventuali debiti contratti verso la cooperativa;

4. che non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;

5. che svolga attività in concorrenza agli interessi sociali;

6. che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo;

7. il cui rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto con licenziamento per giusta causa, giustificato motivo soggettivo nonché per motivi disciplinari e quanto altro previsto dal CCNL di riferimento;

8. il cui rapporto di lavoro autonomo o in qualsiasi altra forma sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;

9. che si sia dimesso o abbia comunque risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;

10. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6 e 7 senza autorizzazione preventiva del Consiglio di Amministrazione;

11. che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia oppure nel caso si sopravvenuta impossibilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

12. che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;

13. che, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente richiesto, di partecipare ai lavori dell'impresa sociale, ovunque questa abbia cantieri o altre sedi lavorative;

14. che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;

15. che in qualunque modo arrechi o tenti di arrecare gravi danni alla Cooperativa o alla sua immagine, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

16. per fallimento del socio

Il socio cooperatore potrà infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa e quando non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di non decreta-

re l'esclusione per i soci cooperatori.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e, salva diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può attivare le procedure arbitrali di cui gli articoli 52 e 53 del presente statuto entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento o, nell'ipotesi di cui al comma successivo, della relativa delibera dell'Assemblea.

Fatto salvo quanto appena indicato, il socio, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 112/2017, può, entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere al Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, appositamente convocata nei 30 giorni successivi.

I soci esclusi possono essere chiamati al risarcimento dei danni e al pagamento delle penali determinate per motivi indicati ai punti nn. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15 ove determinata dal regolamento, qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

Art. 16

PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Alla deliberazione di recesso e di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione di diritto dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato salva la diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, secondo quanto previsto dagli artt. 52 e 53 del presente Statuto, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo in materia di esclusione.

I soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, dovranno promuovere la procedura arbitrale mediante presentazione di apposita istanza scritta, a mezzo raccomandata, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi fatto salvo quanto previsto al precedente articolo in materia di esclusione.

Art. 17

LIQUIDAZIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 38 (rivalutazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 59/92) e 24 (a

titolo di ristorno). La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento, deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio d'esercizio nel corso del quale si sia verificato il recesso, l'esclusione.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 23 (a titolo di ristorno), può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

Art. 18

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate, eventualmente rivalutate nonché aumentate a titolo di ristorno con le modalità previste nel precedente articolo. La liquidazione avverrà entro i 180 giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 6 e 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 17.

Art. 19

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre 5 anni dalla scadenza del termine di sei mesi indicato rispettivamente nei precedenti artt.17 e 18.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale.

Art. 20

LIMITAZIONI AL RIMBORSO

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, i crediti, nonché il credi-

to derivante da penali, ove previste da apposito regolamento e da risarcimenti danni.

ART. 21

RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

Art. 22

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI COOPERATORI

Le tipologie e gli ulteriori rapporti instaurati con i soci cooperatori, le prestazioni di lavoro, il trattamento economico e normativo applicabile e i relativi effetti sono disciplinati da apposito regolamento ai sensi delle leggi in materia di cooperative di lavoro, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Il regolamento stabilisce inoltre:

- l'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in relazione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili con i soci e con il restante personale, dipendente e collaboratore;
- le ragioni in presenza delle quali il Consiglio di Amministrazione può deliberare la sospensione o la riduzione delle prestazioni lavorative del socio, ed i relativi effetti;
- i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte;
- il programma di mobilità in presenza delle condizioni previste dalla legge.

Art. 23

RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristoro ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristoro è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la retribuzione complessivamente corrisposta ad ogni socio per il numero di ore effettivamente lavorate in cooperativa.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

1. con una integrazione dei compensi;
2. mediante l'emissione di nuove azioni di capitale;
3. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L. 31/1/1992 n. 59.

TITOLO V

Art. 24

SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui agli art. 2526 e art. 2346, ultimo comma, cod. civ., siano essi persone fisiche, persone giuridiche, altri Enti, società e soggetti diversi.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 25

IMPUTAZIONE A CAPITALE

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 33 del presente Statuto.

I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi e non, possono avere ad oggetto esclusivamente denaro e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili ai sensi del successivo art.26 del presente statuto, del valore di euro 500,00.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 10.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Art. 26

TRASFERIBILITA' DEI TITOLI

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicar-

ne altro gradito. Decorso il predetto termine, senza che il Consiglio di Amministrazione si sia pronunciato, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione di titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

Ai sensi dell'art.2346, comma 1 non vengono emessi i relativi titoli.

Art. 27

EMISSIONE DELLE AZIONI E DIRITTI AMMINISTRATIVI

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti

- a) l'importo complessivo dell'emissione
- b) le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.
- c) gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi, eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto

Possono anche essere emessi strumenti finanziari partecipativi privi del diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, ovvero con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative secondo quanto previsto dall'art. 2351 del codice civile

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori nel loro complesso non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai possessori di strumenti finanziari a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte secondo criteri fissati dall'Assemblea straordinaria nella delibera di emissione.

Ai soci finanziatori, nel loro complesso, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore nonché di un liqui-

datore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.

I possessori di strumenti finanziari, unitamente ai soci sovventori, non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 28

DIRITTI PATRIMONIALI E RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI

Le azioni dei soci finanziatori possono essere privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo 27

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci finanziatori non può essere superiore a due punti rispetto all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, secondo l'ordine dell'art. 54 del presente statuto.

Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto del valore nominale, compreso la riserva da sovrapprezzo; le azioni di sovvenzione e le Apc saranno rimborsate tenendo conto delle sole somme effettivamente versate ed eventualmente rivalutate nonché delle perdite eventualmente gravanti sulle stesse azioni.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci se non diversamente stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale, eventualmente rivalutato, compresa la riserva da sovrapprezzo con esclusione del rimborso del sovrapprezzo ai soci cooperatori così come previsto dall'art. 17 del presente statuto; ad eccezione delle azioni di socio sovventore e della Apc per le quali dovrà essere rimborsata una somma non superiore al capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, tenendo conto delle perdite even-

tualmente gravanti sulle stesse azioni.

Art. 29

SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni di natura o crediti garantiti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili ai sensi dell'art.26 del presente statuto, del valore di Euro 250,00, ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 6, in deroga a quanto previsto dall'art.25 del presente statuto.

Ai soci sovventori spettano i privilegi patrimoniali stabiliti in via generale dal precedente art. 28.

A ciascun socio sovventore non possono essere attribuiti più di cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea straordinaria nella delibera di emissione.

In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari, qualora forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

I possessori di strumenti finanziari, unitamente ai soci sovventori, non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori.

Art. 30

AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, prive del diritto di voto e privilegiate in sede di rimborso.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o, se minore, del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 50,00 con obbligo di sottoscrizione di almeno una azione di partecipazione cooperativa in deroga a quanto previsto dall'art.25

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci cooperatori e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

L'assemblea straordinaria delibera inoltre ulteriori criteri per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti in via generale dal precedente art. 28. Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle proce-

ture di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune art.2541 c.c.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali, di cui all'art.2421 del c.c. numeri 1 e 3 e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Per quanto non espressamente previste nel presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 42 (Assemblea Speciale).

Art. 31

DIRITTI DI PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni dell'art. 42 del presente Statuto.

Art. 32

STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- 1) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- 2) le modalità di circolazione;
- 3) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi, sempre nel rispetto dei limiti previsti dal codice civile e dalla leggi in materia;
- 4) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme

di legge e dal precedente art. 31.

La remunerazione degli strumenti finanziari di debito sottoscritti dai soci cooperatori non può essere superiore a quanto stabilito dall'art.2514.

TITOLO VI

Art. 33

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1. da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, volontari e speciali, ciascuna del valore di euro 25,82;
2. dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 500,00;
3. dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 250,00, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 5 del presente statuto;
4. dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 50,00, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 37 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli 9 e 10;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente attribuite.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per coprire le perdite di esercizio solamente dopo che siano state utilizzate le riserve disponibili eventualmente presenti in bilancio.

ART. 34

CAPITALE SOCIALE

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazioni dell'atto costitutivo.

La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti (art. 2524 c.c.).

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Oltre al denaro, i soci se deliberato dal consiglio di amministrazione, possono conferire anche beni in natura e crediti certi. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dall'art. 2343 c.c..

L'acquisto o la vendita da parte della cooperativa di beni o di crediti dei soci o degli amministratori anche entro il quarto grado di parentela, per un corrispettivo pari o superiore a 20.000,00 euro deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria dei soci. L'alienante in ogni caso deve presentare una relazione giurata di un esperto nel cui circondario ha sede la cooperativa.

In caso di violazione gli amministratori e l'alienante sono solidalmente responsabili per i danni causati alla società, ai soci ed ai terzi.

Art. 35

GESTIONE SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio, della relazione al progetto di bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e le ragioni delle decisioni assunte per l'ammissione dei nuovi soci cooperatori, nonché alla illustrazione dell'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la cooperativa opera, dei soci, delle persone non socie e dalla comunità tutta.

La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla Cooperativa rispetto alle finalità enunciate statutariamente.

Nella nota integrativa al bilancio gli amministratori evidenziano separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche e documentano la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c.

Nel bilancio dovranno essere inseriti, tramite apposite voci, i valori dipendenti dai rapporti di scambio mutualistico con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-sexies c.c.

Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, se esistente, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia

approvato.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., o venga stabilita da apposita norma di legge, certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

TITOLO VII

Art. 36

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese, in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione è effettuata dal Consiglio di Amministrazione presso la Sede sociale o anche altrove purché nel territorio dello Stato Italiano, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l'Assemblea, la data e l'ora della convocazione ed eventualmente della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso deve essere pubblicato sul giornale locale definito nella stessa seduta del Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio oppure pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, e se il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno tramite lettera raccomandata anche a mano, oppure comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea può essere pubblica; in tal caso almeno 60 giorni prima dell'adunanza deve essere affisso presso la/le sedi l'intenzione da parte del Consiglio di Amministrazione di convocare una assemblea pubblica.

Se entro, 30 giorni, almeno il 1/3 dei soci con diritto di voto non vi fanno opposizione, l'assemblea costituita può ritenersi pubblica.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo, se questo ultimo è stato nominato. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, stabilita nel secondo comma,

usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

La convocazione, su richiesta dei soci, non è ammessa per argomenti sui quali, a norma di legge, il Consiglio di amministrazione sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta ne hanno già prevista la convocazione.

Art. 37

L'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo;
- approva il bilancio sociale;
- determina il numero degli amministratori;
- procede alla nomina e revoca degli amministratori, all'eventuale nomina e revoca dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, e, del soggetto deputato al controllo contabile, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui al titolo V e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente al titolo V e alla relativa delibera di emissione;
- determina la misura dei compensi da corrispondere ai sindaci e al soggetto incaricato del controllo contabile;
- delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 9;
- delibera sull'istanza di riesame presentata dal socio escluso ai sensi del precedente art. 15;
- delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei soggetti incaricati del controllo contabile;
- delibera all'occorrenza un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi;
- delibera, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
- definisce uno o più regolamenti interni per il miglior funzionamento della cooperativa nonché regolamenti sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori, sui relativi criteri, condizioni e modalità e sui trattamenti economici;
- delibera sulla misura della partecipazione che dovrà essere sottoscritta dai soci cooperatori;
- determina l'eventuale sovrapprezzo di cui all'art. 2528, 2° comma, c.c.;
- può impartire direttive di gestione agli amministratori
- delibera sulla costituzione dei fondi eventualmente previsti

a norma del presente Statuto;

- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

Inoltre, l'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

1. una quota pari al 3% (tre per cento) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;
2. ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, ed eventualmente rivalutato, nei limiti e alle condizioni contemplate dall'art. 7 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992;
3. ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 23; fermo restando l'applicazione dell'art. 9, R.D. 12/02/1911 n. 278;
4. ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal titolo V del presente statuto;
5. la restante parte a riserva legale, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, mai divisibile fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 (dodici) della legge 16 Dicembre 1977 n. 904.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni, qualora la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società o lo dispongano specifiche disposizioni di legge.

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa nei termini di legge dovrà enunciare le particolari esigenze o cause per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.

Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale o da almeno un decimo dei soci cooperatori e dei soci finanziatori con diritto di voto. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. Se gli amministratori non vi provvedono la convocazione dell'assemblea è ordinata dai sindaci.

ART. 38

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello

statuto (ivi comprese quelle riguardanti le clausole di cui all'articolo 2514 del codice civile), sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione:

- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative,
- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del cod.civ.

Spetta invece all'assemblea straordinaria deliberare sul trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale dello stato Italiano, con la sola esclusione del trasferimento nell'ambito del comune, come indicato all'art.2.

L'assemblea straordinaria delibera, inoltre, sull'emissione degli strumenti finanziari di cui al Titolo V del presente statuto.

Art. 39

MODALITA' DI COSTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati

In deroga a quanto sopra scritto, per le deliberazioni concernenti la liquidazione della società, il cambiamento significativo dello scopo sociale e dell'oggetto sociale, l'emissione di strumenti finanziari privilegiati, per essere valide, l'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione deve riportare il voto favorevole almeno di tanti soci che rappresentino i due terzi dei voti spettanti all'intera compagine sociale; nel solo caso di cambiamento significativo dell'oggetto sociale i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società e ottenere il rimborso della quota sociale risultante dal bilancio dell'esercizio in corso al momento in cui è presa la deliberazione.

Inoltre, per la revoca dello stato di liquidazione, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sarà validamente costituita con la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati

Per le votazioni si procederà normalmente salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema dell'alzata di mano, dovranno effettuarsi per appello nominale quando l'assemblea lo deliberi a maggioranza dei voti presenti.

L'intervento in assemblea può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione e in più luoghi contigui o distanti purché:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la possibilità di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

- ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, mediante formulario che dovrà essere restituito alla società almeno tre giorni prima della data dell'assemblea, in tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Possono essere presenti all'assemblea tutti i soci, anche se iscritti al libro soci da meno di 90 giorni e coloro i quali sono stati invitati dal consiglio di Amministrazione;

Il Presidente all'inizio di ogni assemblea deve elencare i nomi degli invitati affinché i soci con diritto di voto possano venirne a conoscenza; tale formalità non è necessaria nel caso si tratti di assemblea pubblica.

I soci con diritto di voto che rappresentino almeno il 50% dei presenti possono chiedere al presidente che tutti o alcuni degli invitati siano allontanati, nel caso si tratti di assemblea pubblica, regolarmente costituita secondo quanto previsto dall'art.37, i soci non possono esercitare il diritto di allontanare gli invitati.

Le organizzazioni territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

Art. 40

DIRITTO DI VOTO

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci finanziatori da almeno 90 giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci finanziatori dai precedenti articoli 24 e seguenti del presente statuto.

Ogni socio cooperatore, anche se finanziatore, ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Ciascun socio finanziatore avrà diritto ad un numero di voti stabilito dall'apposito regolamento nel rispetto di quanto previsto dal Titolo V del presente statuto.

Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Per i soci speciali si applica l'articolo 12 del presente statuto.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco art.2372 comma 3 c.c.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

Art. 41

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vicepresidente, o dall'Amministratore più anziano di età.

Su richiesta di almeno cinque soci, il presidente viene eletto dall'assemblea.

L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio e, quando occorrono, due o più scrutatori.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo e

deve indicare: la data dell'Assemblea; l'identità e il numero dei soci partecipanti (anche mediante allegato); le modalità e i risultati delle votazioni; l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti (anche mediante allegato); su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 42

ASSEMBLEA SPECIALE PER I POSSESSORI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera, così come stabilito dall'art.2541 c.c.:

- 1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- 2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526 del Codice Civile;
- 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- 5) sulle controversie con la cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- 6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la cooperativa.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri sociali di cui art. 2421 del c.c. numero 1 e 3 e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della cooperativa e di impugnare le deliberazioni.

Art. 43

ASSEMBLEE SEPARATE

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., il consiglio di amministrazione ha la facoltà di far precedere l'Assemblea generale da Assemblee separate

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati dal consiglio di amministrazione in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle

strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 200 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Le assemblee separate dovranno essere convocate con il medesimo avviso di convocazione dell'Assemblea generale per discutere e deliberare sulle stesse materie.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati, inoltre, la sezione la data e l'ora nonché il luogo presso il quale si terranno le singole assemblee separate.

La data di prima e seconda convocazione di ciascuna delle assemblee separate potrà essere diversa. Comunque, la data della seconda convocazione dell'ultima Assemblea separata, dovrà precedere di almeno 10 giorni la data di prima convocazione dell'Assemblea generale.

Ogni Assemblea separata eleggerà, scegliendoli esclusivamente fra i soci, i propri delegati all'Assemblea generale

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Quando la Cooperativa si avvale di Assemblee separate, l'Assemblea generale sarà costituita dai delegati presenti delle assemblee separate ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci attribuitigli in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento e risultante dal processo verbale della rispettiva Assemblea separata.

In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate

Tutti i delegati debbono essere soci.

Le deliberazioni delle Assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Art. 44

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero dispari di consiglieri, che va da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Tra i consiglieri così nominati non può essere scelto, quale Presidente, colui che siede in consiglio di amministrazione in rappresentanza di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità: non essere interdetto, inabilitato o fallito; non essere stato condannato ad una

pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori di cui al titolo V del presente statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci persone giuridiche. In questo caso, l'assunzione della carica di amministratore da parte dei soggetti non soci è subordinata, oltre a quanto previsto dal precedente comma, al possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza, ovvero:

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;

- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Spetta all'Assemblea determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione prima di procedere alla loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per tre esercizi, salvo la facoltà concessa all'assemblea che ne delibera la nomina di stabilire una durata inferiore del mandato; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio, se non vi ha provveduto l'Assemblea all'atto della nomina, elegge fra i propri componenti il Presidente e il Vicepresidente, ai quali può anche delegare parte o totalmente le proprie attribuzioni, determinando contenuto, limiti e modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio può anche delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, determinando contenuto, limiti, modalità di funzionamento e di esercizio delle eventuali deleghe.

Il consiglio di amministrazione ha, altresì la facoltà di conferire ad uno o più amministratori, nonché con speciale procura a dipendenti della cooperativa, e a procuratori ad negoziare la rappresentanza della società da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti

In ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società, il trasferimento della sede all'interno del comune nonché la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del cod. civ.

Il Presidente nonché gli amministratori delegati e il comitato esecutivo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi o in qualunque momento quando ne facciano richiesta il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono comunque tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Spetta all'assemblea determinare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017, gli eventuali i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al consiglio, sempre nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017 e sentito il parere dell'organo di controllo, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

ART. 45

COMPETENZA E RIUNIONI

Il consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salvo quanto espressamente demandato dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea e salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dallo statuto.

Il Consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

- assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci

e di liquidazione delle azioni possedute;

- propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile, tenendo conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso bilancio;

- predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- delibera l'acquisto delle azioni proprie e delle azioni di partecipazione cooperativa della Società nei limiti e alle condizioni di legge;

- acquista e rimborsa quote proprie della cooperativa, acquista o cede interessenze e partecipazioni al capitale di altre società, cooperative, enti o consorzi, purché nei limiti inderogabilmente imposti dalla legge, e ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto del presente statuto e partecipa alla loro costituzione;

- redige il progetto di bilancio, corredato della relazione accompagnatoria che indichi specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici, in conformità con il carattere cooperativo - mutualistico della Cooperativa;

- relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.

Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Infine, al consiglio di amministrazione sono demandati tutti gli atti che ritenga opportuno per il raggiungimento degli scopi sociali

Il Consiglio di Amministrazione è convocato sia nella sede sociale che altrove, dal Presidente, o dal Vice-Presidente, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare o che se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta domanda dagli amministratori delegati, comitato esecutivo, direttore generale, oppure da uno o più consiglieri a cui siano stati affidati particolari incarichi infine da almeno 1/3 di consiglieri o dal collegio sindacale. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in

caso di sua assenza, dal Vice-Presidente; in caso di loro assenza il Consiglio è presieduto dal più anziano di età dei Consiglieri intervenuti.

Il Presidente sarà assistito da un Segretario da esso nominato che può essere anche persona estranea alla Società se invitata a partecipare alla riunione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale, inoltre possono assistere, qualora invitati, tutti o anche singolarmente senza diritto di voto, i Dirigenti o Quadri, nonché possono essere invitati in qualità di auditori tutti coloro per i quali il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.

La presenza alle riunioni del consiglio può avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso audio o video conferenza; in tal caso tutti i partecipanti debbono comunque essere identificati dal Presidente e deve essere consentito a tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati; la riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente che sarà affiancato da un segretario; di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del Presidente e del segretario e da sottoscrivere dai medesimi. Nei casi previsti dall'art. 2365, 2° comma c.c., di cui all'art. 38 del presente statuto, il verbale è redatto da un notaio in applicazione dell'art. 2436 c.c.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Per il computo della maggioranza gli astenuti non si calcolano fra i votanti.

Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione; in ogni caso la deliberazione deve essere adottata con l'astensione dell'amministratore interessato.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli

amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti. Il consiglio di amministrazione potrà costituire commissioni tecniche alle quali devolvere particolari compiti di carattere consultivo, come meglio dettagliate da apposito delibera.

ART. 46

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, anche conseguentemente alla loro decadenza della carica per perdita sopravvenuta di uno o più requisiti richiamati all'art. 44, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, scegliendoli nell'ambito della medesima categoria di soci, operatori o finanziatori, alla quale apparteneva o appartenevano rispettivamente gli Amministratori da sostituire, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci operatori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 47

PRESIDENTE

Il Presidente del consiglio di amministrazione e della cooperativa è nominato secondo quanto previsto dall'art.44 del presente statuto ed ha la rappresentanza e la firma sociale della cooperativa.

Il presidente può delegare parte dei propri poteri.

Il Presidente cura l'esecuzione e pone in essere le delibere del Consiglio dando le opportune istruzioni al personale dipendente, convoca il consiglio di amministrazione, fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento nell'esercizio del potere di rappresentanza della Cooperativa e delle proprie funzioni

ART. 48

DIRETTORE GENERALE

Quando lo si ritenga opportuno, per il migliore funzionamento della Cooperativa il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere alla nomina di un Direttore Generale determinandone le funzioni, i poteri e la retribuzione.

Per la nomina del Direttore Generale occorre il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art. 49

COLLEGIO SINDACALE

La Cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale,

composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra non soci. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea. I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli appositi albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio; salvo che, stante la finalità sociale della cooperativa, non decidano di prestare la loro opera gratuitamente.

Art. 50

COMPETENZA E RIUNIONI

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Collegio Sindacale a norma di legge partecipa dell'Assemblea ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio Sindacale decade d'ufficio.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte de-

gli amministratori, il Collegio Sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

ART. 51

REVISIONE LEGALE

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'incarico di revisione legale è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato; l'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis, 2° comma, c.c., L'Assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VIII

Art. 52

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

La Cooperativa ed i soci sono obbligati a rimettere ad un Collegio Arbitrale nominato nei modi di cui al successivo articolo 53, la decisione di ogni controversia che dovesse comunque sorgere tra la società e i soci e finanziatori, nonché tra soci fra di loro, in materia di recesso ed esclusione nonché su questioni attinenti all'applicazione, esecuzione ed interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, nei regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi sociali - sempre che le relative controversie possano formare oggetto di compromesso - o comunque su ogni altra questione attinente, a qualunque titolo, ai rapporti e all'attività sociale.

La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi

vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico.

In tutti i casi in cui la controversia attenga all'impugnazione di un provvedimento societario il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere esperito a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data della comunicazione o, comunque, di piena conoscenza del provvedimento oggetto del reclamo.

Al suddetto Collegio Arbitrale e sulla base degli stessi criteri e modalità è altresì demandata la risoluzione di qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la cooperativa in merito allo svolgimento ed alla risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

Il Collegio Arbitrale provvederà ad emettere la propria decisione nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso, salvo proroga motivata da parte del Collegio stesso per un periodo di ulteriori 30 giorni.

Di tutte le riunioni del Collegio dovrà essere redatto un processo verbale e la decisione, da adottarsi a maggioranza, dovrà essere motivata.

Il ricorso al Collegio Arbitrale non sospende l'efficacia dell'atto impugnato.

Resta inteso che per qualsiasi controversia che non risulta compromettibile è competente il Foro ove ha sede la Cooperativa.

Art. 53

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il Collegio Arbitrale è composto da 1 membro nominato dal Presidente del Tribunale competente ove ha sede la cooperativa, il quale provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la Cooperativa.

Il Collegio Arbitrale provvederà ad emettere la propria decisione nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso, salvo proroga motivata da parte del Collegio stesso per un periodo di ulteriori 30 giorni.

Il compenso degli arbitri e dei consulenti tecnici eventualmente nominati nonché le spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salvo diversa disposizione del lodo.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni in materia del D.Lgs. n. 5/2003.

L'assemblea ordinaria che decide sulla introduzione o la soppressione delle clausole compromissorie sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci presenti.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il diritto di recesso dalla Cooperativa.

TITOLO IX

Art. 54

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge e dal presente Statuto.

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa Sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea straordinaria, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori (preferibilmente tra i soci), con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La cooperativa potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea straordinaria, assunta con le maggioranze previste dall'art.39 comma 5.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 55

MODALITÀ DI RIMBORSO

Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci ne durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento della Cooperativa.

In caso di scioglimento della Società, il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione è destinato nell'ordine:

- a) al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa, nei limiti dell'importo versato, eventualmente rivalutato ai sensi di legge;
- b) al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori nei limiti della quota versata, eventualmente rivalutata;
- c) al rimborso dei conferimenti effettuati dai possessori di strumenti finanziari partecipativi, e non, qualora emessi, se-

condo quanto eventualmente stabilito dall'Assemblea dei soci all'atto dell'emissione;

d) al rimborso del capitale sociale in misura mai superiore a quello effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato, comprese le attribuzioni a titolo di ristorno,

e) alla devoluzione al Fondo Mutualistico di promozione e sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 Gennaio 1992 n. 59.

TITOLO X

Art. 56

DISPOSIZIONI GENERALI

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente statuto agli artt. 28 (diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori), art.33 (Patrimonio Sociale), 55 (modalità di rimborso), 37 (assemblea ordinaria) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per il concreto funzionamento della cooperativa il C.d.A. predisporrà Regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci. In particolare i rapporti tra la cooperativa ed i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperativa stessa ed i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea ordinaria.

Possono essere inoltre definiti da apposito regolamento i criteri e le modalità di nomina dell'organo amministrativo e di controllo, di attribuzione di deleghe e responsabilità ad amministratori delegati ad eventuali amministratori che non siano espressione dei soci cooperatori o a comitati esecutivi, nonché lo svolgimento dei rapporti tra il consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati e la Direzione aziendale.

Con il medesimo regolamento sono stabilite le norme concernenti la frequenza delle riunioni del consiglio di amministrazione e il funzionamento dei comitati esecutivi.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

F.TI: GIULIANO GALASSI - MARCELLO PORFIRI Notaio

